# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGIS LATURA

(N. 1066-B)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 luglio 1965

modificato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1966 (V. Stampato n. 2513)

## d'iniziativa del senatore ROSATI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 marzo 1966

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

### **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadri II, III, IV, V, VI — Ruoli delle Armi dei carabinieri, Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo ».

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

Alle tabelle nn. 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI — Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo »;

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Alla colonna 1, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20 ».

Alla colonna 5 sono soppresse le parole: « 1/6 dell'organico del grado » per il Ruolo dell'Arma dei carabinieri e le parole: « 4/9 dell'organico del grado » per i Ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio;

Alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20 »;

Alla colonna 4 sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado ».

## Art. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

Art. 3.

Identico.